

Statuto dell'Associazione no profit "VTSItalia"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, del D. Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata: "VTSItalia"
2. L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, e la sua durata è illimitata.
3. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione ha sede attualmente in Via della Lucchina, 216, nel Comune di Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea senza modificare lo statuto.
5. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
6. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo prestazioni occasionali, anche ricorrendo ai propri associati.
7. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
3. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
4. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi, conferenze, incontri, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere l'utilizzo dei beni culturali e di metodi utili all'apprendimento, allo sviluppo delle "soft skills", alla promozione e all'inclusione sociale, alla promozione della salute, sia tra gli adulti che tra i giovani;
 - b) svolgere attività editoriale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali (esclusi i quotidiani), materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
 - c) attivare iniziative formative e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, per la promozione della persona, della qualità della vita, dell'inclusione e

- mediazione sociale e per la promozione della salute anche con corsi di formazione e aggiornamento degli operatori medici e sanitari;
- d) organizzare manifestazioni culturali per le scuole ed enti di formazione;
 - e) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti e per i professionisti, anche attraverso la collaborazione alla gestione di Musei e Luoghi di Arte;
 - f) avviare, anche in collaborazione con enti di ricerca e università, lo studio dell'applicazione di metodi innovativi per l'utilizzo delle arti come strumento per l'apprendimento, la promozione e l'inclusione sociale, il miglioramento delle relazioni interpersonali, la mediazione culturale e della salute;
 - g) promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado, Università ed enti di formazione;
 - h) proporre azioni di valorizzazione dei beni culturali che favoriscano lo sviluppo del senso di appartenenza, al fine di promuovere una tutela attiva del patrimonio culturale.
 - i) realizzare attività di Turismo culturale promuovendo percorsi di valorizzazione di beni paesaggistici e di percorsi storico-artistici del territorio anche attraverso metodi educativi;
 - j) promuovere attraverso anche attività di turismo sociale e culturale la valorizzazione e la fruizione di beni culturali immateriali (musica, letteratura, cultura culinaria) accanto al patrimonio culturale e ai beni paesaggistici.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione, senza limiti di numero, tutti coloro che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che condividano gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del tempo per il loro raggiungimento.
2. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione scritta, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa di autofinanziamento annuale e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. La misura della quota annuale di autofinanziamento viene fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. In particolare tutti i soci hanno diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi associativi;
 - votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso.
- Decadenza: avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, e l'Assemblea dei soci la ratifica, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso Delle spese autorizzate e documentate

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare tramite via fax o email almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, in aggiunta, con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione, se predisposto;
 - c) eleggere il Presidente;

- d) eleggere il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Consiglieri;
- e) revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di due terzi dei presenti;
- f) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- h) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
6. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
7. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un componente nominato dall'Assemblea sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo compete
 - a. attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
 - b. predisporre i bilanci preventivo ed eventualmente quello consuntivo;
 - c. ammettere nuovi soci;
 - d. stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
 - e. espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all'art. 5, e sottoporre la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;
 - f. promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - g. decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
 - h. emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione;
 - i. individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
7. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
8. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
9. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
10. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente possono essere delegati i poteri della ordinaria amministrazione dell'Associazione e gli potranno essere eventualmente delegati, per scritto e di volta in volta, poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

ART. 13 - (Risorse economiche e patrimonio)

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa saranno costituite da: quote e contributi degli associati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili, eredità, donazioni e legati;
3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ART. 14 - (Esercizio sociale e Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendiconto Economico Finanziario che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi.
2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Nel Rendiconto Economico Finanziario debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
5. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio, dopo la liquidazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea, sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Ralf Joshua Trillana _____

Marina Andrea Colizzi _____

Maria Grazia Camerota _____

Chiara Giuliani _____

Lucia Signore _____

Valentina Vannozzi _____

Francesca D'Angelo _____

Marco Fedele _____